

do successivo alla revisione).

L'Istituto avrebbe diritto di rivalta per le somme da esso pagate:

1.) quando il colono rimanesse ategnatario del fondo, verso il colono stesso il quale dovrebbe versare all'Istituto le annualità pagate per suo conto insieme con i relativi interessi composti, o al termine del periodo di ammortamento, o durante l'ammortamento stesso. Gli interessi da applicare alle annualità sopra indicate dovrebbero rivestire il carattere di penale e pertanto verrebbero fissati in misura piuttosto elevata;

2.) quando il colono fosse sostituito da altro colono, verso il colono uscente e sulle annualità di ammortamento scadenti dopo il termine previsto dal mutuo originario. Se il nuovo mutuo risultasse maggiore di quello iniziale la rivalta potrà effettuarsi, fin dall'inizio, sulla eccedenza della nuova quota di ammortamento.

Per la determinazione dei mutui i fondi dovrebbero essere stimati da tecnici dei Conti di Bonifica d'accordo con tecnici dell'Istituto mutuante e del nostro Istituto; il valore di stima, secondo quanto è stato assicurato